



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE TECNICA E ARTISTICA DELL'ANFITEATRO COMUNALE "VINCENZO TIERI" PER QUATTRO ANNI

1) Oggetto e finalità della Concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, da parte del Comune di Castrolibero, della gestione dell'Anfiteatro Comunale "V. Tieri" per lo svolgimento di spettacoli teatrali, manifestazioni ed eventi culturali, canori, artistici, ricreativi secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nei successivi articoli.

La gestione dell'Anfiteatro dovrà riguardare l'ambito tecnico, di gestione e di manutenzione dell'immobile e delle sue pertinenze, nonché di programmazione, organizzazione e realizzazione di attività di spettacolo, culturali e ricreative in genere.

Il Comune di Castrolibero si pone l'obiettivo di garantire una programmazione artistica e di intrattenimento completa che possa favorire la crescita culturale dei cittadini e al contempo la valorizzazione del patrimonio comunale.

Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire la realizzazione di almeno n°7 spettacoli e/o manifestazioni annui attraverso una programmazione adatta a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo.

Art. 2 -Valore della Concessione

Il valore della concessione è stimato in € 34.000,00 annui, calcolato ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per valore complessivo pari a € 136.000,00.

A titolo di corrispettivo il Concessionario avrà diritto:

- A trattenere i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso con le eccezioni di cui al successivo art. 5.2;
- A trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio;
- A trattenere i ricavi derivanti dal servizio bar;

Art. 3- Durata della concessione

La durata della concessione di cui al presente capitolato è di anni 4 (quattro).

Alla data di scadenza il rapporto s'intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Concedente i locali, gli arredi e tutti i beni nello stesso stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso; in tale occasione si procederà a redigere apposito verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio fra le Parti. Su richiesta del Comune, il Concessionario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta del Comune di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 Identificazione della Struttura e dei beni concessi in uso.

L'anfiteatro Vincenzo Tieri è di proprietà del Comune di Castrolibero e si trova in via Fausto Gullo, in posizione centralissima, a ridosso della locale stazione dei Carabinieri e a circa 1 km dallo Stadio San Vito di Cosenza.

Il Concessionario avrà a disposizione:

- il locale adibito a biglietteria;
- i locali adibiti a camerini;
- n° 2 di locali di servizio di cui uno da adibire a bar;
- i servizi igienici interni;
- l'arena con 1.091 sedute.

L'anfiteatro è dotato di sedute del tipo monoscocca, in polipropilene copolimero colorato, con schienale alto.

Il piano palcoscenico è caratterizzato da una pavimentazione in calcestruzzo, con il palco in cui è presente un impalcato con tavolato di abete massello.

L'anfiteatro è dotato di impianto elettrico.

Si rileva che al momento della pubblicazione del presente capitolato, la normativa emergenziale in vigore (DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza." -22G00034 - GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022, prevede che la capienza consentita sia al 100%".

Pertanto, sarà cura del Concessionario osservare eventuali successive disposizioni normative e/o eventuali successivi protocolli organizzativi e/o di sicurezza relativi allo svolgimento dell'attività specifica, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, casi in cui il Concessionario dovrà porre in essere tutte le misure organizzative richieste a proprio carico e a proprie spese e non avrà diritto ad alcuna forma di pretesa e/o di rimborso e/o di risarcimento.

5. Tipologia dei Servizi oggetto della Concessione

5.1 Gestione Tecnica

5.1.a Manutenzione ordinaria dell'immobile.

Il Concessionario deve garantire la verifica e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrico sanitari, attrezzature sceniche, e di qualunque altro locale o attrezzatura all'interno dei locali oggetto della concessione, nonché sostenere tutte le spese relative al mantenimento della struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione. Il Concessionario pone altresì a suo carico tutte le utenze (elettriche, idriche, connessioni internet) e ogni altra spesa connessa all'attività;

5.1.b Pulizia ordinaria dei locali

Il Concessionario dovrà garantire l'accurata pulizia ed il riordino ad ogni uso dei locali e degli arredi nonché la rimozione e la raccolta dei rifiuti, estese alle aree di pertinenza esterna ed alle attrezzature utilizzate;

5.1.c Custodia e Vigilanza e controllo

Il Concessionario deve garantire la vigilanza e la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti.

Durante gli spettacoli, prove e allestimento il Concessionario dovrà esercitare il dovuto controllo della struttura e di tutti gli accessi. In particolare il Concessionario aprirà e chiuderà l'Anfiteatro, gestirà, accoglierà i fornitori e le ditte esterne, le compagnie e gli artisti, garantendo, altresì, la presenza di un referente in tutte le operazioni di allestimento e di adeguato personale per la vigilanza e l'assistenza al palco durante tutta la durata degli eventi.

5.1.d Sicurezza

Il Concessionario dovrà nel periodo di durata della presente concessione preoccuparsi del rispetto delle prescrizioni contenute nell'attuale Certificato Prevenzione Incendi (Allegato I).

Il Concessionario dovrà osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto in relazione al contrasto del Covid 19.

5.1.e Accoglienza del pubblico

Il Concessionario garantirà un numero adeguato di addetti per l'accoglienza, la sistemazione e l'assistenza del pubblico nella struttura, controllo biglietti e abbonamenti, distribuzione dei programmi per le attività programmate.

5.1.f Biglietteria

Il Concessionario dovrà gestire la biglietteria nell'apposito spazio antistante all'Anfiteatro;

5.1.g Servizio BAR

L'affidatario dovrà assicurare il servizio bar. Tale attività è consentita esclusivamente negli orari di apertura e di funzionamento dell'Anfiteatro e, comunque in concomitanza dello svolgimento di tutte le manifestazioni e degli eventi che avranno luogo all'interno della struttura.

5.2 Gestione Artistica

Il Concessionario dovrà gestire autonomamente, in regime di rischio di impresa, l'attività di programmazione e realizzazione di eventi musicali, teatrali, culturali e artistici in genere, adatti a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, il cui cartellone dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale entro il mese di maggio, garantendo almeno n° 7 (sette) eventi per anno.

Il periodo di svolgimento individuato rimane, prioritariamente, quello primaverile estivo, in relazione alla fruibilità della struttura.

La gestione dovrà prevedere, altresì:

- l'utilizzo della struttura da parte dell'Ente Comunale per lo svolgimento di attività istituzionali, di manifestazioni socio-culturali, di iniziative dallo stesso promosse ovvero patrocinate, e per manifestazioni di terzi autorizzate dallo stesso Ente, nel numero di n° 7 eventi di cui n° 2 di tipo istituzionale e n° 5 eventi patrocinati.

Con riferimento ai solli eventi istituzionali i relativi servizi di cui al presente capitolo sono a totale carico del concessionario, il quale metterà a disposizione gratuitamente la struttura e gli impianti, nonché il personale necessario per eventuali manifestazioni artistiche, per la pulizia dei locali, l'apertura e la chiusura dell'Anfiteatro e dovrà prevedere, a suo carico, il servizio di Service audio/video/luci.

Per tutti gli altri eventi patrocinati il concessionario garantirà, altresì, il supporto all'evento mediante tutti i servizi di cui al presente capitolato, ivi compreso il Service audio/video/luci.

I relativi costi sono posti a carico degli organizzatori dell'evento.

Il Comune di Castrolibero si riserva, altresì, l'utilizzo della struttura per la realizzazione dei seguenti eventi storicizzati:

- rassegna teatrale professionale "Chi è di Scena";
- la stagione di Teatro amatoriale "Su il Sipario";

Il Comune si riserva l'intera gestione e organizzazione degli stessi, nonché la direzione artistica in linea con le precedenti edizioni. Gli introiti degli ingressi a pagamento relativi alle suddette manifestazioni spettano al Comune.

Al fine di consentire la realizzazione delle manifestazioni sopra indicate il Concessionario dovrà garantire tutti i servizi di cui al presente capitolato nessuno escluso, oltre che i relativi servizi di *Service audio/video/luci*; i relativi costi saranno oggetto di rimborso, a rendicontazione, sia in caso di finanziamento degli eventi da parte di Enti sovracomunali, che in caso di finanziamento con fondi di Bilancio.

Art. 6-Oneri e obblighi del Concessionario

Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al corretto espletamento di quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata, al fine di assicurare il corretto

svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione nel rispetto delle normative e disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti in materia. Il Concessionario è responsabile verso l'Amministrazione concedente del corretto utilizzo dei locali, delle attrezzature e del materiale avuti in consegna, dell'operato del proprio personale e del buon andamento del servizio.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:

1. Manutenzione e cura ordinaria della struttura consegnata in gestione, di tutti gli impianti fissi e mobili in dotazione alla struttura, di tutti gli arredi ed attrezzature affidate e precisamente:
 - Pulizia e manutenzione della pavimentazione in calcestruzzo e del palco;
 - Pulizia e manutenzione dei servizi igienici e dei camerini;
 - Pulizia di tutte le sedute;
 - Manutenzione e pulizie esterne da rifiuti, sterpaglie e materiale abusivo depositato;
2. Le spese relative a tutti gli interventi di "manutenzione ordinaria" necessari per il mantenimento dell'idoneità della struttura consegnata, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata. La restituzione, alla fine della gestione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso. Il Concessionario dovrà provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti;
3. manutenzione ordinaria e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello di emergenza;
4. manutenzione e controllo dell'impianto antincendio e degli estintori;
5. manutenzione e controllo dell'impianto delle uscite di sicurezza;
6. manutenzione e controllo delle attrezzature sceniche, delle strutture sospese ed appendimenti (americane, ballatoi in ferro, funi, ecc.) e di qualunque altro locale o attrezzatura all'interno dei locali oggetto dell'affidamento. E' fatto esplicito divieto di utilizzo delle attrezzature in dotazione dell'immobile all'esterno dello stesso senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.
7. la gestione della sicurezza del teatro comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di agibilità dei locali di pubblico spettacolo;
8. manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;
9. fornitura dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia e l'uso dei servizi igienici, che dovranno essere installati a cura e spese del Concessionario nei vari ambienti e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata dell'affidamento;
10. mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e misure di sicurezza antincendio adottate, con periodiche verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate nel certificato di prevenzione;
11. annotazione in apposito registro, a cura del responsabile, dei controlli, delle verifiche e degli interventi effettuati sulla struttura;
12. formazione del personale sulla gestione dell'emergenza;
13. spese per consumi di acqua, energia elettrica, rifiuti, ecc. ed in generale relative all'utilizzo della struttura. A tal fine il Concessionario provvederà ad intestarsi i relativi contratti di utenza, provvedendo alla volturazione entro 15 gg. dalla consegna dell'immobile, sostenendo i conseguenti oneri amministrativi e i costi connessi;
14. pagamento degli oneri relativi SIAE per tutti gli eventi gestiti direttamente dal Concessionario;
15. l'apertura e la gestione del servizio bar previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni/licenze necessarie;
16. organizzare e gestire il servizio di biglietteria;
17. garantire la vigilanza e la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti;

18. garantire il rispetto delle prescrizioni relative a che dovessero susseguirsi a seconda dell'evolversi del contagio dell'infezione Covid-19.

Prima dell'inizio delle attività il concessionario il gestore assume a proprio carico il ripristino dei locali e dell'intera struttura.

All'atto della sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio della gestione, sarà redatto, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente, un verbale sullo stato di manutenzione degli immobili e degli arredi ed impianti.

Costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, comprese le imbiancature e le sostituzioni di lampade e altre luci, come pure gli

Oltre agli obblighi ed oneri sopra indicati, il Concessionario è tenuto, altresì, a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il Concessionario è tenuto a richiedere agli stessi l'esibizione delle licenze e autorizzazioni necessarie, se prescritte prima di consentire l'utilizzo della struttura.

Il Concessionario dovrà inoltre avvisare tempestivamente il Comune ogniqualvolta si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria, significando che la manutenzione straordinaria di competenza comunale non dovrà dipendere dalla mancata vigilanza e/o incuria della struttura.

Il Concessionario assume a suo carico ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei suoi dipendenti. Egli si rende garante che il personale incaricato dei servizi in oggetto è, sotto ogni aspetto, a suo completo carico e non ha alcun rapporto di dipendenza con il Comune di Castrolibero.

Art. 7- Utilizzo della struttura da parte dell'amministrazione Comunale

E' riconosciuto all'Ente Comunale il diritto di utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali e di iniziative dallo stesso promosse ovvero patrocinate, per un numero di n° 7 eventi complessivi di cui n° 2 di tipo istituzionale e n° 5 eventi patrocinati,

Il Comune di Castrolibero si riserva, altresì, l'utilizzo della struttura per la realizzazione dei seguenti eventi storicizzati:

- rassegna teatrale professionistica "Chi è di Scena";
- la stagione di Teatro amatoriale "Su il Sipario";

Tale utilizzo è effettuato alle condizioni di cui al precedente art. 5.2.

In ogni caso è prevista una concertazione preliminare con il Concessionario per garantire il corretto svolgimento delle eventi nell'ambito delle attività programmate dal Concessionario.

Per l'utilizzo della struttura l'AC dovrà inviare al Concessionario comunicazione scritta con preavviso di almeno 10 gg. rispetto alla data richiesta, tenendo conto della programmazione annuale e del calendario delle attività concordati con il Concessionario.

Art. 8-Utilizzo dei locali da parte di Terzi e tariffe

Il concessionario, compatibilmente con il calendario delle sue attività, potrà concedere a soggetti terzi, che ne abbiano fatto richiesta, la disponibilità della struttura al fine di realizzarvi manifestazioni ed eventi di carattere socio-culturale, comunque, per lo svolgimento di iniziative che siano compatibili con la natura e conformi con la destinazione d'uso della struttura stessa, previa informazione al Comune per la preventiva autorizzazione.

La politica tariffaria della struttura viene determinata dal Concessionario liberamente, ma sempre nel rispetto dei limiti ma sempre nei limiti massimi e minimi concordati con il Comune prima dell'inizio della stagione artistica, entro il mese di maggio di ciascun anno.

I suddetti importi potranno subire variazioni, dietro motivata richiesta del concessionario e previa autorizzazione della Giunta Comunale, nell'ipotesi di utilizzo della struttura per manifestazioni che prevedano un ingresso a pagamento, o per eventi con finalità di lucro da parte dell'organizzatore o, infine, per iniziative caratterizzate da finalità diverse da quelle di solidarietà sociale.

Qualora il Comune non ravvisasse l'opportunità di svolgimento di una manifestazione e/o evento, ne darà immediata e motivata comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario è tenuto garantire che tutte le iniziative si svolgano nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art.9- Controlli dell'Amministrazione Comunale

Il Comune si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. A seguito di ciò, il Concessionario, non potrà pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

I controlli verranno di norma svolti da personale dell'Area Tecnica e/o dal funzionario del settore Cultura e Spettacolo del Comune di Castrolibero (direttamente o tramite loro incaricati), ai quali dovrà, pertanto, essere sempre consentito l'accesso.

La vigilanza e il controllo dell'Amministrazione non implicheranno in alcun modo la responsabilità del Comune per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto della concessione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sull'affidatario.

Art. 10- Attività complementare BAR

Il Concessionario potrà esercitare in totale autonomia organizzativa l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande confezionati, anche per mezzo di distributori automatici, previo espletamento di tutte le dovute procedure e autorizzazioni amministrative.

L'attività di somministrazione dovrà essere collocata all'interno dell'Arena e potrà essere effettuata esclusivamente a favore degli spettatori, negli orari di apertura del servizio e non potrà essere pubblicizzata all'esterno. Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile al pubblico. All'interno degli spazi dati in concessione non saranno ammesse attività commerciali continuative diverse da quella espressamente prevista. Gli introiti derivanti dalla vendita di alimenti e/o bevande spetteranno al Concessionario.

Art. 11-Piano della sicurezza

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio delle attività il piano operativo di sicurezza relativo all'attività da esso svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle cautele e delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e altre calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

L'Amministrazione appaltatrice non ha provveduto alla redazione del Duvri avendo valutato che nell'esecuzione del contratto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e del Concedente.

Art. 12- Coperture assicurative

Il Concessionario:

- assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze, o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Concessionario.
- si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Comune di Castrolibero dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o i suoi collaboratori, dipendenti e contraenti, dovessero arrecare a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente affidamento.
- con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto e dei suoi eventuali rinnovi un'adeguata copertura assicurativa, di seguito specificata.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte, il Concessionario s'impegna a stipulare la seguente polizza assicurativa dedicata alla concessione oggetto del capitolato, indipendentemente da altre polizze in essere già in essere e a mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto:

-R.C.T./R.T.O. in cui sia indicato che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge ed è sollevato da ogni tipo di responsabilità civile e penale connessa alla gestione del servizio:

La polizza deve:

- a) fare esplicito riferimento alle prestazioni espletate nella struttura;
 - b) prevedere espressamente i danni che le attività all'interno dell'impianto (inclusi eventuali lavori) possano arrecare a persone, locali o cose, i danni da interruzioni o sospensioni del servizio a seguito di sinistro garantito dalla polizza, nonché i danni che un incendio dovesse provocare alle persone, ai locali ed al loro contenuto;
 - c) avere un massimale unico di garanzia non inferiore a:
 - RCT € 3.000.000,000 (tre milioni) per sinistro;
 - RCO € € 3.000.000,000 (tre milioni) per sinistro;
- Senza alcun sottolimito per singola persone e danni a cose.

Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario. Quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune di Castrolibero copia della polizza di cui sopra (o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni) prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché impegnarsi a presentare copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

Art. 13- Obblighi ed oneri del Comune

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria.

Il Concessionario segnalerà all'Amministrazione concedente (nello specifico l'Ufficio Tecnico comunale e per conoscenza l'Ufficio Cultura) gli interventi che dovessero rendersi necessari .

Il personale incaricato dal concedente può altresì intervenire a seguito di propri sopralluoghi o segnalazioni provenienti da altre fonti.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria saranno di regola concordati con il Concessionario salvo in casi di urgenza dovuti a esigenze di sicurezza.

In ogni caso l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato svolgimento di eventuali spettacoli programmati e il Concessionario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportate alla struttura dovranno essere autorizzati dal Comune e resteranno acquisiti gratuitamente dall'Amministrazione Comunale, alla scadenza dell'affidamento.

Art.14-Presentazione della programmazione e rendiconto

Il Concessionario, nella filosofia che sottende al presente affidamento, è tenuto a presentare proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per attività di tipo culturale ed artistico che potranno entrare a far parte del programma artistico culturale dell'anfiteatro .

Il Concessionario entro il 30 maggio di ciascun anno, è tenuto a presentare al Comune il programma definitivo delle attività teatrali, culturali, musicali e della stagione

Il programma di massima del primo anno di gestione sarà parte del Progetto Gestionale che dovrà essere redatto quale documento di valutazione della proposta.

Il Concessionario è, altresì tenuto entro il 31 dicembre di ciascun anno, a presentare la dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nella stagione precedente, dalla quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del movimento del pubblico, della effettiva fruizione da parte dell'utenza delle diverse attività culturali proposte e del loro gradimento.

Art. 15-Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all'impresa appaltatrice.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell'affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell'art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell'articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 16-Riconsegna della struttura – divieto di modifica

Alla scadenza del contratto, l'affidatario, mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna, dovrà restituire l'immobile con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, che sono da intendersi di proprietà comunale, nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Ogni eventuale danno accertato comporterà per l'affidatario l'obbligo del risarcimento del danno.

Il Responsabile del procedimento non procederà allo svincolo della cauzione di cui all' art. 11 in presenza di pendenze risarcitorie.

È fatto divieto all'affidatario, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato, agli impianti ed arredi in dotazione, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove, fatta eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e urgenti, preventivamente autorizzate dal Comune, le cui spese saranno rimborsate successivamente. Il Comune ha la facoltà di eseguire in qualunque momento, sentito l'affidatario e previo congruo preavviso, interventi di ristrutturazione senza che quest'ultimo abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo.

Art. 17-Subappalto, cessione del contratto.

È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere, anche in forma parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo, la gestione del servizio principale del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal Concedente. Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione del Concessionario per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del codice civile e dell'art. 175 e dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Il subappalto a terzi è ammesso, secondo le modalità e le condizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, esclusivamente per le attività complementari, quali Biglietteria, pulizie, Bar, comunque in misura non superiore al 40 % dell'importo complessivo del contratto.

È altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Per la cessione del credito il Concessionario dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione concedente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa indicandone il motivo (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

Art. 18-Trattamento dei dati personali

Il Comune di Castrolibero e il Concessionario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO IN MATERIA DI DATI PERSONALI, n. 679/2016.

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte del Concedente, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara e per le finalità di gestione del rapporto contrattuale da costituirsi con il presente atto. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

A tal fine potranno essere comunicati ad altri settori dell'Ente ed ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni inerenti il rapporto sopracitato.

L'interessato gode dei diritti contemplati dalla Legge.

Ai fini del trattamento dei dati personali il Concessionario è considerato "Titolare del Trattamento dei dati" ed è quindi autorizzato a svolgere le operazioni citate nel presente capitolato per conto dell'Amministrazione Comunale; è altresì tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme di Legge in tema di Privacy, nonché ogni altra istruzione e comunicazione a riguardo impartita dall'Amministrazione stessa.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In caso di inadempimento/violazione il Concessionario sarà considerato responsabile nei confronti del Comune di Castrolibero, ferme in ogni caso le responsabilità civili e penali in caso di abuso dell'utilizzo dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato quale Concessionario.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può costituire causa di risoluzione del contratto, fermo il risarcimento del danno al concedente.

Il Concessionario si obbliga a rendere edotti di quanto sopra i suoi incaricati e collaboratori, fermo restando che, in ogni caso, essi si intendono operare sotto sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art. 19-Applicazione delle penali, risoluzione e recesso del contratto

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.

Ogni condizione tra quelle dichiarate dal Concessionario nell'offerta presentata, gli elementi qualitativi e quantitativi e quelli a cui sia stato attribuito un punteggio costituiscono obbligazione contrattuale per il Concessionario.

Nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali, dell'esecuzione del progetto artistico presentato in sede di gara e/o negli anni successivi e degli altri obblighi inseriti nei documenti costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Amministrazione Comunale previa formale contestazione scritta, si riserva di applicare una penale in misura giornaliera nella misura compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento.

In materia di risoluzione contrattuale e di recesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione contrattuale è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori normative vigenti.

Il Comune di Castrolibero potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra le quali:

- il Concessionario non abbia volturato a proprio nome le utenze dell'immobile trascorsi 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione;
- L'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- Il danneggiamento volontario di beni e cose appartenenti all'Ente;
- L'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente e/o incaricato;
- Gravi infrazioni riguardanti la normativa di sicurezza dei locali;
- Gravi infrazioni riguardanti la sicurezza di lavoratori e spettatori;
- Gravi infrazioni riguardanti la sicurezza e il trattamento dei dati personali.
- non vengano rispettati i limiti di capienza della struttura ;

In tali casi, il Comune, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza od il motivo di risoluzione del contratto e assegnerà un termine per le eventuali controdeduzioni. Successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, l'appaltatore non avrà diritto ad indennizzo alcuno, salvo la corresponsione di quanto dovuto in relazione al servizio effettivamente svolto.

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 giorni.

Qualora l'Aggiudicatario receda senza giusta causa, il Comune sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20-Definizione delle controversie

Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l’Affidatario nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Le domande e i reclami devono essere presentate per iscritto. Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all’esecuzione del presente appalto e che non si siano potute definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Cosenza.

Art. 21-Contratto, spese contrattuali, oneri fiscali

L'aggiudicazione della concessione è immediatamente vincolante per il Concessionario, mentre lo sarà per l'Amministrazione concedente solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, saranno a carico del Concessionario.

Art. 22- Responsabile del contratto del concessionario.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione concedente prima dell'inizio della concessione, il nominativo del Responsabile del contratto che sarà l'interlocutore responsabile nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni aspetto relativo alla gestione e realizzazione dello stesso. La comunicazione andrà effettuata al seguente indirizzo : (mediante PEC protocollo.castrolibero@asmepec.it).

Art. 23-Comunicazioni tra le parti

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite P.E.C. o posta elettronica.

Art. 24-Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d’appalto, nel bando di gara, nei regolamenti dell’Amministrazione comunale e ogni altra correlate alle attività oggetto di appalto.